

tare lo stesso fondo al fine di garantire, per l'avvenire, le pensioni ai lavoratori italiani;

il processo di dismissioni continua ad andare avanti, anche se le riserve, in tal senso, aumentano -:

se, come atto consequenziale gli introiti proveniente dalla vendita degli immobili di proprietà degli Enti, ritorneranno nei fondi di previdenza dei lavoratori dipendenti a garanzia delle future pensioni. (5-06870)

CORDONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

con la legge n. 172 del 9 giugno 1999 si è provveduto a stabilire un termine di sei mesi per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da Enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali;

si tratta di un provvedimento di riapertura di termini previsti da precedenti leggi, atteso da anni e che riguarda persone che hanno un'età piuttosto avanzata;

da segnalazioni che giungono dal territorio risulta che gli uffici periferici dell'Inps non abbiano ricevuto ancora indicazioni operative per provvedere alla regolarizzazione delle posizioni assicurative e per dare attuazione alla legge -:

se non intenda predisporre una verifica sulla attuazione di una legge che prevede la scadenza della possibilità di regolarizzazione dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e che rischia quindi, in assenza di indicazioni operative, di rimanere inattuata. (5-06871)

DUILIO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in base all'articolo 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i trattamenti delle pensioni di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento mi-

nimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con redditi di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei redditi stessi;

tale disposizione induce molti pensionati a lavorare « in nero »;

risultano esservi incertezze interpretative circa il fatto che possano essere considerati redditi di lavoro autonomo, ai fini del divieto di cumulo, anche i proventi di prestazioni occasionali -:

se il Governo intenda modificare le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 14, della citata legge n. 449 del 1997, che rischiano di incentivare il lavoro irregolare, quanto meno precisando che non costituiscono redditi da lavoro autonomo, ai fini del divieto di cumulo, i proventi di prestazioni occasionali. (5-06872)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

ATTILI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il signor Alessandro Falchi, studente della facoltà di medicina veterinaria presso l'università di Sassari, ha presentato la domanda tendente ad ottenere il ritardo della ferma di leva per l'anno 1999;

con provvedimento del 10 marzo 1999, l'istanza è stata respinta;

il signor Falchi ha presentato al ministero istanza di riesame con una documentazione aggiuntiva rilasciata dall'università di Sassari che conferma come l'esame di lingua inglese debba essere sostenuto obbligatoriamente entro il settimo semestre del corso di laurea in medicina veterinaria;

ciò significa che al di là delle definizioni formali, l'esame di inglese deve essere

superato per potersi laureare e dunque ha obiettivamente lo stesso peso di tutti gli altri previsti dal corso di laurea;

esistono precedenti di studenti nelle stesse condizioni del signor Falchi, segnalati all'amministrazione, ai quali il ritardo della ferma di leva è stato concesso;

il 27 ottobre 1999 il ministero ha confermato di respingere l'istanza di rievame presentata dal signor Falchi —:

se il Ministro considera sostenibile una interpretazione della norma che rimuove totalmente la sostanza del problema;

se rimane giustificata la decisione dell'amministrazione dopo la segnalazione dei precedenti e le precisazioni dell'università di Sassari;

quali iniziative intenda provvedere rispetto ai problemi segnalati e per consentire al signor Alessandro Falchi di ottenere il ritardo della ferma di leva. (5-06873)

FOTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

dalla lettura della circolare del Ministero dell'ambiente 7 ottobre 1999, afferente l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, si ricava che il contenuto della medesima si pone esplicitamente quale deroga alla normativa vigente in materia;

la classificazione disposta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è tassativa, così come lo è l'elencazione delle attività non domestiche, contenuta nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 —:

se non ritenga doveroso, nel caso in cui intenda mutare detta classificazione, prospettare il ricorso ad una necessaria e consequenziale modifica legislativa, anziché utilizzare il discutibile sistema, ormai invalso come norma consuetudinaria giuridicamente scorretta, di utilizzare lo stru-

mento della circolare per introdurre, in via surrettizia, vere e proprie modifiche normative. (5-06874)

FOTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 45 di Val Trebbia, in provincia di Piacenza, risulta interrotta all'altezza di case Trebbia, a circa 4 chilometri dall'abitato di Perino, a seguito di lavori in corso;

il servizio di trasporto pubblico è stato temporaneamente interrotto nel tratto di strada in questione, costringendo studenti e lavoratori a percorrere a piedi alcuni chilometri per servirsi del mezzo pubblico;

appare evidente il disagio grave che l'utenza continua a subire ed appare, altresì, inconcepibile il tempo tecnico impiegato per l'esecuzione di lavori che paiono non presentare problemi di significativa rilevanza tecnica —:

se e quando i lavori in questione saranno conclusi. (5-06875)

VOZZA, CENNAMO, GAMBALE, GIARDIELLO, GRIMALDI, GIANNOTTI, PICCOLO e SICA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale A. Cardarelli di Napoli applicando in modo sbagliato la legge n. 50 del 19 gennaio 1991, nel luglio del 1993, con tre deliberazioni dispose il trattamento in servizio fino al 70° anno di età di alcuni primari che a tale epoca avevano circa 50 anni ognuno, ma con servizio utile maturato con cumulo degli anni di riscatto ai fini previdenziali di anni 40;

la predetta legge consentiva il non collocamento a riposo a 70 anni solo per i primari che non avessero raggiunto 40 anni di contribuzione previdenziale sui quali andavano cumulati gli anni riscattati per laurea, volontariato, servizio militare, specializzazione eccetera;

nonostante i chiarimenti della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dello stesso Ministro della sanità, i primari oggetto delle deliberazioni sono tuttora in carica non già per disposizioni di una legge ma in virtù di una discutibile scelta politica delle dirigenze dell'Asl ed Aorn che si sono succedute all'ospedale Cardarelli di Napoli;

la stessa Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, con nota del 23 novembre 1998, invitava il Direttore generale dell'Aorn Cardarelli ad adottare gli opportuni provvedimenti per interrompere la permanenza in servizio del personale in questione, *contra legem*, e per evitare il protrarsi del danno patrimoniale all'ente pubblico;

ad oggi la dirigenza dell'Aorn non ha ancora provveduto in tal senso, ponendosi così non solo in netto contrasto con la legge e con quanto evidenziato in diverse note dal ministero della sanità, ma determinando nei fatti una inaccettabile discriminazione nei confronti di altri primari ai quali non è stato permesso di rimanere in servizio e mortificando capacità professionali che avrebbero diritto ad aver un giusto riconoscimento;

appare inaccettabile, inoltre, che nella più grande azienda ospedaliera del Mezzogiorno continui a vincere sulla legge il criterio politico o l'azione di potenti lobbies -;

quali iniziative intenda assumere il Ministro della sanità, anche in accordo con la regione Campania, per ristabilire il pieno rispetto della legge, anche attraverso il conseguente annullamento di tutti gli atti che ne risultassero in contrasto. (5-06876)

BERSELLI, MARINO, LA RUSSA, BENEDETTI VALENTINI, MANTOVANO, NERI e SIMEONE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 9 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - IV serie spe-

ciale « Concorsi ed esami » n. 97 del 15 dicembre 1998, il ministero della giustizia ha indetto un concorso per esami, per la copertura di trecentocinquanta posti di uditore giudiziario;

l'articolo 6 del bando di concorso, espressamente dedicato alle prove d'esame, prevedeva che lo stesso fosse caratterizzato da una prova preliminare avente ad oggetto 60 quesiti riguardanti la materia del diritto civile;

l'articolo 7 precisava inoltre che la suddetta prova era diretta « ad accertare il possesso dei requisiti culturali » e che la stessa sarebbe stata realizzata « con l'ausilio di un sistema informatizzato attraverso l'uso di videoterminali dedicati »,

nella medesima disposizione veniva altresì specificato che la prova in questione sarebbe consistita in una serie di domande assegnate mediante procedura automatizzata, e che ad ogni candidato sarebbe stato assegnato un numero uguale di domande;

era altresì previsto che ogni quesito — predisposto con esclusivo riguardo ai testi normativi (con esclusione quindi (di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali) e redatto facendo seguire alla parola « quesito » il testo di un'unica domanda con quattro risposte numerate da 1 a 4, delle quali solo una era esatta — sarebbe stato classificato con un grado di difficoltà: facile (n. 1), media (n. 2), e difficile (n. 3), « in modo tale da assicurare l'assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà » (articolo 7, comma 7, del decreto ministeriale 15 dicembre 1998);

in data 12 gennaio 1999 veniva pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - IV serie speciale - l'archivio dei quesiti per la prova preliminare del concorso costituito da 5.066 quesiti di diritto civile, predisposto dalla commissione ministeriale prevista dall'articolo 123 *quater* del regio decreto n. 12 del 1941;

con decreto ministeriale 1° aprile 1999 veniva stabilito il diario della prova

preliminare del concorso - tenutasi in Roma, presso il C.e.d. della Corte di casazione - con le date di convocazione dei candidati a partire dalla lettera i, ossia dalla lettera sorteggiata dalla commissione esaminatrice nella seduta del 26 marzo 1999; la prova veniva quindi regolarmente tenuta nel periodo temporale ricompreso tra il 3 maggio 1999 e il 19 luglio 1999;

ai candidati veniva assegnato un tempo massimo di 80 minuti per rispondere ai questionari generati dalla procedura di assortimento dei quesiti e selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico;

ad ognuno dei concorrenti veniva assegnata una singola postazione - separata dalle altre - per l'esecuzione della prova, che veniva attivata mediante inserimento nell'apposito lettore di una tessera magnetica personale (*smart card*) contenente i dati di riconoscimento da estrarre solo al termine della prova;

al termine della sessione venivano inoltre consegnate ai candidati le stampe dei promemoria della loro prova siglati dal presidente o da un componente/segretario della commissione d'esame recanti le indicazioni dei numeri identificativi dei quesiti nell'archivio delle domande di diritto civile oggetto della prova preliminare, e il testo integrale della corrispondente prova selezionata o l'eventuale indicazione della risposta omessa;

l'articolo 17, commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997, n.127, fissa principi e criteri direttivi caratterizzanti la nuova procedura concorsuale per l'accesso alla magistratura ordinaria;

all'obiettivo di semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, fa da sponda l'introduzione di un requisito di specifica professionalità che - almeno a regime - dovrebbe diventare presupposto indispensabile per l'ammissione al concorso stesso, ossia il conseguimento di un diploma biennale presso scuole di specializzazione da istituirsi presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza;

la riforma introdotta dalla legge Basanini-*bis* veniva affidata al Governo, tenuto ad adottare uno o più decreti legislativi sentite le competenti Commissioni parlamentari (comma 113);

con il decreto legislativo 13 novembre 1997, n. 398, il legislatore delegato ha di conseguenza provveduto ad introdurre modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario;

in particolare, con la nuova disciplina si è deciso di introdurre fin dal primo concorso per uditore giudiziario successivo alla normativa *de qua* e contrariamente a quanto inizialmente previsto dall'articolo 15 dello schema di decreto legislativo del 4 settembre 1997 - il filtro informatico, autorizzando la Commissione permanente prevista dall'articolo 123 *quater* del regio decreto n. 12 del 1941 ad avvalersi - in mancanza di formazione della specifica banca dati per il concorso da uditore - dell'archivio provvisorio creato utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta;

l'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (introduttivo dell'articolo 123-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1941) demandava ad apposito regolamento ministeriale - successivamente adottato con decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228 - la determinazione delle caratteristiche e del contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e la modalità di formazione della graduatoria, oltre alla determinazione delle caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati;

molti candidati, presa visione della graduatoria formata a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 1° aprile 1999, non avendo superato la prova preliminare in funzione di un solo errore, non sono stati ammessi alle prove scritte ed hanno quindi promosso numerosi ricorsi ai tribunali amministrativi regionali;

si è lamentata la mancata predisposizione di un preventivo criterio di valutazione del grado di difficoltà dei singoli quesiti e della trasparenza nonché della *par condicio* dei concorrenti e la mancata previsione di un numero minimo di errori al di sotto del quale il candidato avrebbe potuto essere ammesso alle prove scritte del concorso;

se infatti il legislatore ha compiuto la scelta (opinabile) di premiare la capacità mnemonica su quella intellettuale, avrebbe comunque dovuto logicamente misurarla su tutte e tre le materie oggetto della prova scritta (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) e non solo sulla prima;

tale scelta ha inoltre illegittimamente avvantaggiato coloro che si erano già presentati alla preselezione per il concorso a duecentotrenta posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del ministro della giustizia in data 11 agosto 1998, anch'essa avente ad oggetto il solo diritto civile, tenuto conto che molti dei quesiti predisposti per il concorso a uditore giudiziario rivestono un interesse spiccatamente notarile;

la scelta di campo operata dal ministero contrasta con il principio della *par condicio* dei concorrenti, posto a garanzia della serietà della selezione e fondato sul presupposto che la scelta finale debba ricadere comunque sui migliori, atteso che l'agevolazione di fatto introdotta per una parte dei concorrenti si è tradotta in una massiccia ammissione di candidati già aspiranti notai alle prove scritte per uditore giudiziario, senza tenere in alcuna considerazione coloro che avevano - al contrario - dedicato molto tempo e gran parte della preparazione al diritto penale e al diritto amministrativo, e quindi in possesso di una preparazione più equilibrata;

la stessa finalità della prova preliminare - espressamente richiamata dall'articolo 7, comma 1, del bando di concorso - conferma la fondatezza del vizio sopra denunciato;

se infatti la stessa era « diretta ad accertare il possesso dei requisiti cultura-

li » (così testualmente, articolo 7, primo comma, del decreto ministeriale 9 dicembre 1998, ma - in tal senso - vedi anche articolo 128-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941), è del tutto evidente che la prova preliminare avrebbe dovuto, per definizione, avere carattere generale e quindi necessariamente, tali « requisiti culturali » non potevano che venire estesi a tutte le tre materie del concorso e non soltanto al diritto civile;

in quest'ultimo caso vi può essere stato il possesso di nozionismi specifici in una singola materia (quella, appunto, del diritto civile), ma non certamente il possesso di quei « requisiti culturali » che, come tali, non potevano tenere conto anche delle altre due materie;

sotto altro diverso profilo si rileva che la preselezione informatica così come disciplinata dalla procedura concorsuale abbia comunque disatteso la *ratio* a cui si era ispirato il legislatore nel processo di modificazione del concorso per uditore giudiziario (articolo 17, comma 1131, n. 127 del 1997), che era evidentemente quella di semplificare le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, e quindi di agevolare e snellire i lavori della Commissione d'esame attraverso una drastica riduzione del numero di candidati da ammettere alle prove scritte e - conseguentemente - di elaborati da correggere;

anche tale obiettivo non può dirsi raggiunto, innanzitutto perché la sola prova preliminare è durata tre mesi (3 maggio 1999), ed è comunque a rischio in quanto palesemente illegittima, come dimostra la pronuncia resa dal Consiglio di Stato su analoga procedura di preselezione informatica istituita per l'accesso alle prove scritte da notaio (Sez. IV, n. 469/1999);

poi la preselezione - per raggiungere l'obiettivo prefissato di semplificazione delle modalità concorsuali e conseguente riduzione del numero dei candidati da ammettere - avrebbe dovuto prevedere il superamento della stessa a quanti non

avessero fatto più di un certo numero di errori (uno, due, tre). Al contrario, essendo stati ammessi soltanto quei candidati che non avevano effettuato alcun errore, non vi è stata una preselezione ma un vero e proprio preconcorsò, non previsto e limitato ad una sola materia;

va inoltre rilevato che l'articolo 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228 (poi ripreso dall'articolo 7 del bando di concorso) assegnava ad ogni quesito un grado di difficoltà, secondo la sequenza « Domanda facile » (numero 1), « Domanda di media difficoltà » (n. 2) e « Domanda difficile » (numero 3); tale qualificazione avrebbe dovuto garantire la *par condicio* tra i candidati, in modo tale da assegnare a ciascuno di essi domande di sostanziale analoga difficoltà. Si ignora quale sia stato il criterio seguito per tale qualificazione. In mancanza di un criterio trasparente può essere stata attribuita arbitrariamente ai vari quesiti la caratteristica di « facile, medio, difficile » quando - rispetto ad altri - tale certamente non era, con evidente disparità di trattamento tra i candidati;

i quesiti sottoposti ai candidati - riguardanti solo una delle tre materie sulle quali verte invece la prova scritta, e precisamente il diritto civile - avevano per oggetto domande predisposte con esclusivo riguardo ai *test* normativi (senza quindi alcun tipo di richiamo a dottrina e giurisprudenza) ciascuna delle quali con quattro risposte prefissate, delle quali solo una esatta (articolo 2 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228);

recentissimamente il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto con varie ordinanze anche in sede cautelare, ammettendo con riserva alcuni candidati alle prove scritte di concorso, come peraltro già era avvenuto in precedenza per l'accesso alle prove scritte da notaio (Sez. IV, n. 469/1999);

il decreto ministeriale 11 ottobre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 12 ottobre 1999 - IV Sezione speciale), dato atto di ciò, « considerato che appare necessario rinviare la pubblica-

zione del diario delle prove scritte al fine di valutare compiutamente la situazione determinatasi a seguito delle citate ordinanze », ha decretato che il predetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1999 -;

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga che con minore superficialità e diletterantismo il ministero interrogato avrebbe potuto seguire una strada più corretta e lineare per il predetto concorso, che ha determinato innumerevoli ricorsi, pronunce del Consiglio di Stato e l'ulteriore, forse neanche ultimo, slittamento delle relative prove scritte, in un desolante quadro di permanente carenza di magistrati;

se non ritenga di disporre l'apertura di un'inchiesta, anche di carattere disciplinare, al fine di individuare le responsabilità di coloro che hanno ideato e realizzato una prova preliminare che appariva manifestamente illegittima fin dall'inizio.
(5-06877)

SIMEONE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

la politica di contenimento dei costi attuata dall'Ente ferrovie dello Stato ha prodotto una situazione di particolare disagio per gli utenti degli scali ricompresi nella tratta Benevento-Foggia;

in particolare, a seguito degli interventi disposti in attuazione del piano dell'Ente, i passaggi a livello insistenti su tale tratta sono azionati non più dagli operatori un tempo addetti alle stazioni locali, bensì dalla sede centrale di Napoli;

il passaggio a livello della stazione di Montecalvo Irpino (Avellino) è situato sulla strada statale n. 414, un'arteria che sopporta un consistente volume di traffico, giacché collega l'Irpinia con il Sannio e la Capitanata, attraverso la strada statale 90-bis;

per effetto del richiamato piano di interventi, la chiusura del passaggio a li-

vello della stazione di Montecalvo Irpino è sistematicamente attivata con notevole anticipo rispetto al passaggio dei convogli ferroviari, imponendo agli automobilisti soste forzate per tempi medi oggettivamente intollerabili;

di converso, la cronaca più o meno recente fa registrare incidenti conseguenti al mancato azionamento del dispositivo di chiusura delle sbarre in concomitanza con il transito dei treni —:

quali iniziative intenda adottare con la massima tempestività, nell'ambito delle competenze ricondotte alla sua titolarità, al fine di rimuovere le condizioni di pericolo e di intollerabile disagio con le quali sono costrette a confrontarsi quotidianamente le popolazioni dei centri gravanti sullo scalo ferroviario di Montecalvo Irpino, per effetto di decisioni avventate i cui responsabili non sono stati in grado di prevederne le deleterie conseguenze.

(5-06878)

SIMEONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il circolo intercomunale « Giorgio Almirante » di San Giorgio del Sannio (Benevento) sta conducendo una legittima, condivisibile battaglia finalizzata ad evitare la chiusura della locale Agenzia dei monopoli dei tabacchi, stigmatizzando, in particolare, il mancato rispetto degli impegni assunti dagli amministratori locali DS e PPI — impegni peraltro garantiti dai loro referenti governativi nazionali — ed invocando l'applicazione dell'articolo 53 della legge finanziaria per il 1996, che prevede la possibilità per i dipendenti dei monopoli di beneficiare del passaggio nei ruoli provinciali del ministero delle finanze in caso di chiusura delle agenzie —:

quali iniziative, nell'ambito delle competenze ricondotte alla sua titolarità, intenda assumere con la massima tempestività al fine di scongiurare la paventata chiusura dell'Agenzia dei monopoli dei tabacchi di San Giorgio del Sannio;

se il Governo abbia consapevolezza dei deleteri effetti che tale decisione produrrebbe sugli utenti del bacino interessato e sul personale;

in particolare, in che modo intenda garantire la coerente e corretta applicazione dell'articolo 53 della legge finanziaria per il 1996, affinché il personale possa beneficiare della possibilità di trasferimento nei ruoli provinciali del ministero delle finanze. (5-06879)

BARRAL. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la crisi della Fontauto, azienda Cuneese specializzata in veicoli blindati, risale a circa un anno fa;

il provvedimento di messa in cassa integrazione di tutte le maestranze, oltre un centinaio di dipendenti, è scattato quattro mesi or sono ed i lavoratori non hanno ancora ricevuto un soldo;

attualmente sono rientrate venti persone per un'ordinazione proveniente dalla Vheixel, azienda francese, la quale sarebbe forse interessata ad entrare nel concordato, ma per questa operazione occorrono venti miliardi —:

se il Governo non ritenga doveroso attivarsi per salvaguardare il posto di lavoro di ben centoventi persone oppure consideri più opportuno lasciare correre per poi intervenire con misure assistenzialiste quale i lavori socialmente utili o di pubblica utilità ovvero il sussidio di povertà;

se non ritenga opportuno aprire un tavolo di trattative nei ministeri competenti affinché tutti gli strumenti messi in essere, quali ad esempio l'agenzia Sviluppo Italia, predispongano agevolazioni necessarie a creare le condizioni ottimali per gli investimenti. (5-06880)

GIOVANNI PACE e CARLESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

se intenda assumere concrete iniziative volte a ricercare, attraverso la edificazione di nuove strutture o l'utilizzo di uno dei molti edifici pubblici che risultano non più fruiti da tempo, una nuova sede della questura di Chieti, che attualmente è allocata in locali angusti, insufficienti, inadonei, i quali — tra l'altro — non sembra che abbiano gli impianti in linea con le prescrizioni portate dalla legge 626/94.

(5-06881)

OLIVIERI e BOATO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Riva del Garda in Trentino venne iniziata la costruzione di un edificio che avrebbe dovuto ospitare la caserma dei carabinieri, A tale scopo fu stipulata la convenzione tra il ministero dei lavori pubblici ed i servizi tecnici in data 24 aprile 1986, n. 1463 approvata con decreto ministeriale n. 1415 del 19 maggio 1986. In seguito venne appaltata l'opera, fu fissato ai primi mesi del 1993 la consegna dei lavori e vennero stabiliti in 495 i giorni utili;

i lavori di costruzione sono stati iniziati ma poi interrotti prima di giungere alla copertura dell'edificio. Lo stabile versa dunque tuttora in uno stato di totale abbandono e di disfacimento prima ancora di essere stato ultimato;

più volte il comune di Riva del Garda ha interessato il ministero chiedendo che l'edificio sia ultimato e quali siano le ragioni di questa interruzione del cantiere ed abbandono dell'edificio che si trova in pessime condizioni essendo esposto alle intemperie che lo stanno distruggendo. Questo stato di cose porta ad un grave degrado anche per tutta l'area circostante;

gli amministratori comunali e la popolazione si chiedono perché si sia attuato

questo spreco di risorse pubbliche, avviando la costruzione di un edificio mai ultimato —:

se siano al corrente di questa grave situazione che ha comportato un grave spreco di denaro pubblico nonché una pesante deturpazione dell'ambiente cittadino di Riva del Garda in Trentino con la parziale costruzione di un edificio che avrebbe dovuto avere una pubblica utilità, dovendo ospitare la caserma dei carabinieri, ma a distanza di anni non è mai stato ultimato e si trova in uno stato di completo abbandono e degrado;

se non ritengano di dovere assumere informazioni riguardo le motivazioni della mancata ultimazione dell'edificio;

se non ritengano necessario, che i lavori di costruzione dell'edificio siano portati a conclusione entro un periodo breve di tempo e, qualora non si intendesse più realizzare la caserma dei carabinieri in quell'edificio, raggiungere un accordo con il comune di Riva del Garda per attuare un cambio di destinazione dell'area in modo che l'edificio possa essere utilmente utilizzato;

se non ritengano di dover individuare le responsabilità in capo a coloro che diedero inizio alla costruzione di questo edificio ma non si preoccuparono di ultimarlo, attuando un grave spreco di denaro e risorse pubbliche. (5-06882)

OLIVIERI, BOATO e SCHMID. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il lago di Serrai in Trentino e precisamente sull'Altipiano di Piné è un importante luogo di attrazione turistica sin dall'inizio del secolo;

l'origine di questo lago è riferibile allo sbarramento alluvionale del conoide del Rio Palustele. L'alimentazione è costituita da parecchi torrentelli, dei quali solo alcuni perenni, l'apporto maggiore era dato dal Rio Campo o Foss Grant, proveniente

dal superiore lago delle Piazze. L'emissario è il Rio Silla, tributario del torrente Fersina;

le acque defluenti dal lago vengono tuttora utilizzate a scopo irriguo, numerose sono le derivazioni tuttora esistenti, oltre 20, attive dal 1700 per alimentare mulini, segherie, fucine, irrigazione e successivamente per uso idroelettrico;

negli anni venti il bacino idrografico del lago ha subito importanti modifiche con l'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico di Piazze-Pozzologo, che ha trasformato dal 1926 il lago di Piazze in un bacino artificiale di accumulo mentre quello di Serraiia dal 1928 è divenuto un bacino sussidiario a quello di Piazze. Il lago di Serraiia mantiene la propria vocazione turistico-ricreativa mentre, per quello di Piazze prevale l'uso idroelettrico, pur essendo di recente ritornato ad uso turistico nei mesi estivi e dal 1999 è una importante riserva d'acqua per il nuovo impianto irriguo consorziale della Valle di Cembra;

la prima concessione di acqua per produzione di energia elettrica risale al 1911, quando l'Unione minatori pinetani realizzò una delle prime centrali elettriche del Trentino, denominata San Mauro, con una concessione di 200 l/s dal Rio Silla e dai due laghi; seguita nel 1922 da un'altra derivazione, a favore della stessa società che derivò gran parte delle acque della valle di Pinè portandole all'impianto di Pozzologo sull'Avisio per un quantitativo massimo di 700 l/s, portato pochi anni dopo a 800 l/s. Queste due concessioni regolano tuttora vicendevolmente il regime complessivo del lago di Serraiia e di quello di Piazze e dei vicini bacini idrografici a monte;

l'Unione Minatori, prima di esercitare la seconda concessione, cedette il progetto di questa grande derivazione alla Società Industrie Elettriche Trentine S.A. di Milano successivamente denominata Società Generale Elettrica Tridentina. La Decisione n. 3306/33 del 12 luglio 1922 del Distretto Politico di Trento è il documento

di base per il progetto ed in esso si precisa che, per alcune utenze dell'emissario del lago delle Piazze, il concessionario è obbligato a lasciare defluire perennemente dal Lago delle Piazze verso il Lago della Serraiia e quindi verso il Rio Silla per i dodici mesi dell'anno un quantitativo minimo di 4,5 l/s per kmq di bacino imbrifero naturale del lago delle Piazze calcolato in 10,57 l/s, corrispondente al deflusso minimo di magra (per lo più invernale). Il deflusso medio annuo di tale porzione di bacino ammonterebbe, sulla base dei dati del 1922 a 60,6 l/s, è stato dunque ridotto di circa sei volte rispetto al deflusso naturale stimato. Questa riduzione fu motivata affermando che questo quantitativo, che si riferisce ai mesi di magra invernale ed estiva, è ritenuta sufficiente per le utenze a valle. Si stabilì inoltre che incombe alla società concessionaria provvedere a proprie spese alla costruzione e al mantenimento degli impianti e macchinari che assicurino l'erogazione continua del quantitativo di 4,5 l/s per kmq di bacino imbrifero del lago delle Piazze;

con il Disciplinare n. 602 del 7 agosto 1926 la società concessionaria prese il nome di SGET, Società Generale Elettrica Tridentina; si fissarono gli obblighi e condizioni per l'ampliamento del serbatoio del lago delle Piazze e per le varianti al progetto esecutivo presentate in data 23 luglio 1924; il quantitativo massimo utilizzabile alla centrale fu stabilito in 2500 l/s, quello medio di 800 l/s. La quota di massimo invaso venne portata a 1025 m., con una capacità di ritenuta per il bacino di mc. 6.080.000 mediante una diga di ritenuta in muratura;

il disciplinare n. 898 29 settembre 1928 è il primo documento che parla dell'impianto di sollevamento richiesto da Sget e fissa gli obblighi e le condizioni per il sollevamento dell'acqua dal lago della Serraiia al lago delle Piazze per recupero delle perdite di quest'ultimo, ad integrazione dell'esistente impianto derivatorio dal lago delle Piazze e torrenti Regnana e Fregasoga. Si tratta di due pompe da 250 l/s ciascuna poste sulla sponda del lago di

Serraia in prossimità del suo estremo superiore. Il disciplinare stabilisce che la quantità d'acqua da estrarre dal lago della Serraia sarà sempre, di regola, equivalente ed in ogni caso mai superiore al quantitativo che defluisce dal lago delle Piazze, diminuito della portata che la società concessionaria è obbligata a lasciar defluire dal serbatoio stagionale a norma della concessione 12 luglio 1922 e salvo le determinazioni che saranno adottate sulla domanda del 12 gennaio 1926 della Sget per la regolamentazione del lago della Serraia;

nella concessione dell'impianto ausiliario si precisa che la concessione non esonera minimamente la società concessionaria dall'obbligo di adempiere a tutte le prescrizioni che le sono state e le saranno imposte per quanto riguarda le opere da eseguire alla diga del lago delle Piazze intese a ridurre le infiltrazioni che si verificano dal lago stesso. L'amministrazione si riservò la piena ed assoluta facoltà di imporre in qualunque momento durante il periodo della concessione i vincoli, le limitazioni, le eventuali sospensioni d'esercizio dell'impianto di recupero che si rendessero necessarie nell'interesse del buon regime idraulico delle acque, della pubblica incolumità e per la tutela dei legittimi interessi. Si stabilì inoltre che la società ha l'obbligo di studiare ed attuare tutti i provvedimenti che l'amministrazione governativa ravvisi necessari per la sicurezza pubblica dell'impianto e per eliminare le perdite dello sbarramento. La concessione venne rilasciata in via precaria e per la durata massima di dieci anni, senza alcun onere per il concessionario in quanto aveva il solo scopo di garantire la possibilità di attuare l'utilizzo delle acque del lago delle Piazze e dei torrenti Regnana e Fregasoga nei modi e limiti fissati dalla relativa concessione e non consentiva alcun aumento di potenza nominale media di questo impianto;

il regio decreto n. 2854 del 25 aprile 1929 sancì la concessione al sollevamento dell'acqua dal lago di Serraia per recuperare le perdite della diga di Piazze. Il decreto riporta che in istruttoria furono

presentate 120 opposizioni. Alcuni negarono che l'estrazione di acqua dal lago della Serraia potesse essere giustificata perché non risultava la precisa entità delle perdite dovute alle infiltrazioni e affermarono che l'attuazione del progetto era pregiudizievole per le loro utenze potendo produrre una riduzione di deflussi dell'emissario Rio Silla. Vennero tutte respinte, ma venne confermata la precarietà della concessione per la durata massima di dieci anni, allo scopo di mantenere fermo l'obbligo della Società concessionaria (Sget) di adempiere a tutte le prescrizioni che le furono e le saranno imposte per assicurare la tenuta della diga del lago delle Piazze e comunque per ridurre le infiltrazioni. Dal 1929 con questa concessione precaria il lago di Serraia assunse inesorabilmente le funzioni di bacino subsidiario di compensazione e di riserva per l'impianto idroelettrico principale del bacino di Piazze; da Serraia venne ripompata verso Piazze tutta l'acqua eccedente i diritti di concessione presenti sul suo emissario, il Rio Silla, assicurando solo il mantenimento del livello del lago ad una quota minima, ma ammettendo però uno svasso fino a 2 metri sotto il livello medio del lago e il rispetto delle concessioni minori lungo il Rio Silla. Questa singolare concessione precaria risulta tuttora regolarmente esercitata pur essendo scaduta fin dal 1939;

il disciplinare n. 951 del 13 settembre 1929 è l'atto con cui il Genio Civile - Servizio per le utilizzazioni idroelettriche sancì la funzione di bacino di accumulazione anche per il lago della Serraia, su richiesta Sget del 12 gennaio 1926. Venne di fatto delegato alla Sget il compito di regolare i deflussi del bacino del lago della Serraia e cioè l'accumulazione nel lago stesso, delle acque che durante i periodi di morbida e di piena costituiscono un supero in eccedenza del fabbisogno delle utenze industriali ed irrigue situate lungo il corso dell'emissario e la graduale erogazione della riserva in tal modo costituita durante i periodi di magra e particolarmente durante la stagione invernale. Il miglioramento del regime delle portate del Torrente Sila ottenuto con la regolazione pre-

detta eliminò la necessità di lasciar defluire la portata continua di 10,57 l/s dal soprastante lago delle Piazze secondo la clausola stabilita al n. 16 della determinazione di concessione 12 luglio 1922, n. 3306/33 dell'ufficio distrettuale politico di Trento che si ritiene pertanto soppressa. Il disciplinare fissò per la prima volta i livelli di svaso del lago necessari per regolare la portata del Rio Silla: in via normale lo svaso sarà contenuto intorno a 1.00 m. al di sotto del livello normale e, in casi eccezionali in annate di magre accentuate, potrà superarsi tale valore, sino ad uno svaso massimo di 2.00 m. venne stabilito che lo svaso non potrà di regola avere inizio anteriormente al 1° novembre e che per il 30 giugno il lago dovrà essere ripristinato al suo livello normale. La Sget è obbligata a sue spese ad attuare tutti i provvedimenti tecnici necessari a garantire la continuità di funzionamento delle utenze legittimamente costituite e dovrà installare nel lago della Serraiia un idrometro autoregistratore, curarne il costante funzionamento e comunicare i dati ai competenti uffici. Il termine della concessione venne accordato al 15 novembre 1983, salvo quando venisse in addivenire una concessione per una vasta utilizzazione del lago della Serraiia come serbatoio di regolazione, l'Amministrazione avrebbe potuto revocare la concessione relativa alla utilizzazione del lago delle Piazze. Risulta poco verosimile che il progetto del sollevamento fosse nato per il solo recupero delle perdite del lago delle Piazze verso il lago della Serraiia ma piuttosto in vista della vasta utilizzazione del lago della Serraiia come serbatoio di regolazione; con il regio decreto n. 2433 del 22 aprile 1930 venne rilasciata una concessione, in via precaria, alla Sget per eseguire la regolazione del lago della Serraiia per aumentare la portata di magra dell'emissario Rio Silla, sancendo così che il rilascio minimo vitale del lago delle Piazze può essere supplito con una accorta regolazione dei livelli del lago della Serraiia;

con il disciplinare n. 1075 del 29 gennaio 1931 si stabiliscono i vincoli per la sistemazione dell'emissario Rio Silla, le

garanzie da osservare e che a conclusione dei lavori necessari, la diga di sbarramento del lago delle Piazze sarà ritenuta ad ogni effetto definitivamente collaudata;

successivamente al 1934 si realizzano alcune fusioni e incorporazioni societarie: Sget venne incorporata nella Società Generale Elettrica Cisalpina e questa incorporata nella Società Edison a sua volta concentrata nella Società Industriale del Noce, a sua volta fusa con la Sicedison. Quest'ultima con decreto ministeriale 26 novembre 1963, n. 317 venne esonerata dal trasferimento all'Enel anche, l'impianto di Pozzolago. Sicedison si fuse con Edison e questa si fuse con la Montecatini con denominazione Montecatini-Edison nel 1966. Il decreto ministeriale n. 1533 del 30 novembre 1979 accolse la richiesta della società e, sulla base della relazione idrobiologica del 15 settembre 1977 dell'ufficio idrografico della provincia autonoma di Trento, ridusse la portata media derivabile di Pozzolago a moduli medi 4,96 e declassò pertanto la derivazione tra le piccole derivazioni. Nella stessa relazione idrologica si riporta, per giustificare la riduzione della portata media annua del bacino, che si è riscontrato che il lago delle Piazze ha delle perdite di medi 8 l/s che defluiscono verso il lago della Serraiia e di medi 26 l/s che defluiscono verso il Rio Regnana. La concessione venne rinnovata con alcune variazioni tra le quali il rispetto del volume massimo emungibile dal lago di Serraiia che non dovrà superare le perdite di filtrazione;

il ritmo di ricambio influisce notevolmente sulla biologia di una lago, in particolare dalla sua velocità dipendono molte caratteristiche legate alla capacità di autodepurarsi. Nel lago di Serraiia, l'eccessivo pompaggio, ma soprattutto nelle dirette vicinanze dell'entrata d'acqua principale, ha delle ripercussioni limnologiche. Il fenomeno del *flushing*, il flusso d'acqua responsabile del ricambio idrico del bacino, risulta molto ridotto proprio nel periodo critico delle fioriture algali (giugno-agosto). Le acque stagnanti con basso ricambio idrico offrono alle alghe azzurre la possi-

bilità di sfruttare al meglio un loro vantaggio fisiologico poiché rispetto ad altri gruppi algali, grazie ai loro vacuoli e alla mucillagine, rimangono a galla molto più facilmente. Gli altri gruppi algali invece tendono a sedimentarsi ed a finire nell'ipotalamo con più rapidità. Un forte ricambio epilimnico estivo sarebbe in grado di rimuovere fisicamente una buona parte di biomassa algale. Inoltre un flusso d'acqua maggiore dal Foss Grant al Rio Silla determinerebbe una minore stabilità termica estiva ed anche questo contribuirebbe ad ostacolare la dominanza delle alghe azzurre. La proliferazione algale è dovuta alla quantità eccessiva di nutrienti presenti nelle acque, ma un maggiore flusso d'acqua e un più veloce ricambio possono mitigare gli effetti di un eccesso di nutrienti, e quindi contribuire a ridurre l'attuale stato di ipertrofia —:

se non ritengano debbano essere attuate tutte le misure atte a far tornare il lago di Serraiia al suo splendore e permettere così a questa zona del Trentino di continuare ad essere un importante centro turistico;

se non reputino necessario agire sui propri Uffici affinché con la provincia autonoma di Trento predispongano uno studio per risolvere il problema dell'eccessiva proliferazione di alghe azzurre nel lago di Serraiia;

se, previa verifica del disciplinare di concessione, non ritengano necessario venga attuato un più attento utilizzo e gestione delle acque dei laghi delle Piazze e di Serraiia da parte della Società che gestisce questi bacini idrografici anche al fine di assicurare un equilibrato ricambio naturale delle acque presenti, rendendo possibile l'autopurificazione;

se non ritengano che il pompaggio delle acque del lago di Serraiia, nelle dirette vicinanze dell'entrata d'acqua principale, abbia delle ripercussioni limnologiche, riducendo notevolmente il ricambio idrico del bacino;

se non condividano l'idea che il miglioramento del flusso d'acqua nel lago di

Serraiia è il primo presupposto per il miglioramento generale delle condizioni del lago, da affiancarsi al controllo e miglioramento della qualità delle acque di afflusso. (5-06883)

LAVAGNINI e CONTE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

visti il decreto ministeriale 20 gennaio 1990; la legge 405 del 20 dicembre 1990 articolo 4, comma 4, il decreto ministeriale 30 novembre 1991, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, comma 7, lettera a), il decreto-legge 23 novembre 1993, n. 16 convertito in legge n. 75 il 24 marzo 1993 articolo 2, il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 convertito in legge n. 596 il 28 ottobre 1994 articolo 6;

l'interrogante osserva che è stata concessa ai comuni che ritengano eccessive le rendite catastali attribuite in relazione alle diverse categorie e classi di beni immobili, la possibilità di ricorrere sia alle Commissioni censuarie provinciali che alla Commissione censuaria centrale (legge 75 del 1993 articolo 2);

la revisione, su proposte di ricorsi da parte dei comuni, ha consentito diverse variazioni come da decreto legislativo e leggi tra il 28 dicembre 1993 ed il 28 ottobre 1994;

l'amministrazione, con un complesso iter legislativo, ha riconosciuto erronea la determinazione di tariffe e rendite al 1° gennaio 1992 e ciò porta l'interrogante a ritenere che siano applicabili le nuove tariffe e rendite di trasferimenti successivi alla loro entrata in vigore ai fini delle imposte di registro, successione ed Invim;

la circolare n. 3 del 18 gennaio 1993 del dipartimento delle entrate ha imposto che per i trasferimenti e successioni dopo il 13 dicembre 1992 e fino al 1° gennaio 2003 ai fini dell'applicazione dell'Invim vengano applicate le rendite e le tariffe stabilite al 31 dicembre 1992 —:

se ritenga sia giustificabile che l'amministrazione dopo avere riconosciuta er-

rata la rendita di beni immobili, continui a tassare (per 10 anni) un incremento di valore inesistente in contrasto con ogni principio di equità e capacità contributiva e se intenda correggere le disposizioni della circolare n. 3 del 18 gennaio 1993.

(5-06884)

LANDI DI CHIAVENNA. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'attività di sindaco di società può essere svolta esclusivamente da revisori contabili;

per ricoprire tale qualifica occorre sostenere un esame anche se si possiede già la qualifica di dottore commercialista;

l'articolo 6 della legge n. 132 del 13 maggio 1997 dispone che « siano esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali »;

a seguito della pubblicazione di questa legge, che sembrava voler finalmente chiudere una lunga e spiacevole controversia, 40 mila dottori commercialisti hanno presentato domanda, ciascuno presso la Corte d'appello di propria competenza;

a due anni di distanza, tutte le richieste presentate giacciono presso il ministro della giustizia senza risposta, mentre dalla stampa si apprende che più volte lo stesso ministero della giustizia ha ammesso di non essere in grado di smaltire l'enorme quantità di domande. Nel frattempo, tuttavia, è stata concessa la possibilità di assumere comunque incarichi di sindaco, nonostante la mancata iscrizione al registro;

ne consegue che coloro che si trovano bloccati in tale situazione non possono assumere praticanti perché il tirocinio presso di loro varrebbe soltanto ai fini dell'ammissione al relativo esame di Stato e non per quello di revisione contabile -;

in base a quali criteri si è proceduto alla scelta di 5.815 nomi, selezionati tra i 40 mila commercialisti che hanno presentato domanda ammessi al registro, il cui elenco è stato pubblicato sul supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 45 dell'8 giugno 1999, IV Serie speciale « Concorsi ed Esami »;

se sia a conoscenza del fatto che tale situazione risulta essere in contrasto con la Costituzione italiana e con il Trattato istitutivo dell'Unione europea, in quanto è evidente la distorsione della libera concorrenza per quei commercialisti che, di fatto, si trovano nell'impossibilità di assumere praticanti;

quali misure intenda assumere in considerazione del fatto che lo stesso ministero ha più volte ammesso di trovarsi nell'impossibilità di evadere tutte le domande pervenute e, a fronte di tale ammissione, come intenda giustificare la scelta dei 5.815 nomi pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale*;

se non ritenga possibile che gli ordini e i collegi, quali enti pubblici posti sotto l'autorità del ministero della giustizia, possano svolgere quelle attività, quantomeno preliminari, di controllo, verifica, protocollo, elencazione, eccetera, che per motivi operativi non possono essere svolti in sede ministeriale, lasciando al ministero stesso la fase strettamente certificativa di decretazione.

(5-06885)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

CENTO. - *Al Ministro per la funzione pubblica.* - Per sapere - premesso che:

nelle giornate dall'8 all'11 novembre 1999 il ministero per la funzione pubblica svolgerà, nella struttura dell'Hotel Erfige in via Aurelia (Roma), un concorso pubblico nazionale;